



C O P I A

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

SETTORE 6^ - TERRITORIO - URBANISTICA, E AMBIENTE

DETERMINAZIONE n. 98 del 14/03/2016

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AGLI ANNI 2013 - 2014 - 2015 E RELATIVO RECUPERO E RIMBORSO DELLE SOMME E ADEGUAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE 2016 - RETTIFICA ALLE PRECEDENTI DETERMINE N. 12 DEL 18.01.2016 E N. 51 DEL 16.02.2016.

IL CAPO SETTORE

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.03.2004;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 6 del 27.05.2014 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli art. 8,9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/03/1999;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 21.12.1999, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato determinato in Euro 413,22 (diconsi quattrocentotredici/22), il costo di costruzione di nuovi edifici ai sensi della Legge 10/77, secondo quanto disposto dalla Delibera di Consiglio Regionale dell' Emilia Romagna n. 1108 del 29.03.1999;

CONSIDERATO il punto 4) della suddetta deliberazione regionale che stabilisce l'obbligo di adeguare annualmente da parte dei Comuni a partire dal 01.01.2000 tale costo di costruzione, in ragione dell'avvenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT per il periodo di un anno, con scadenza 30 giugno dell'anno precedente;

VISTI gli atti regionali in materia di contributo di costruzione da applicare alle pratiche edilizie ed in particolare l'art.31 comma 3 della Legge Regionale n. 15/2013, secondo cui, in attesa di determinazioni regionali, il costo di costruzione è adeguato annualmente dai Comuni in ragione dell'avvenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica;

CONSIDERATO che per l'anno 2013 causa emergenza post-sisma, l'ufficio stesso non ha provveduto alla rideterminazione del costo di costruzione e nell'anno 2014 si è tenuto conto dell'indice Istat 2013 nella rideterminazione del costo di costruzione;

VISTA la Determinazione n. 51 del 16.02.21016 con la quale si dava corso al recupero delle somme a seguito dell' adeguamento del costo di costruzione per l'anno 2013, per un importo pari ad Euro 1.378,61(diconsi euro milletrecentosettantotto/61);

PRESO ATTO che da una ulteriore verifica è emerso che la percentuale di adeguamento utilizzata non risultava corretta e che pertanto il credito complessivo non riscosso a titolo di costo di costruzione per l'anno 2013 risultava pari ad Euro 1.038,87 (diconsi euro milletrentotto/87);

RITENUTO di provvedere alla riscossione dei crediti a titolo di costo di costruzione che sono ampiamente entro quanto previsto dall'orientamento giuridico in materia che prevede un termine prescrizione ordinario decennale;

VERIFICATO che a seguito della correzione della percentuale di adeguamento per l'anno 2013, anche per gli anni successivi 2014 e 2015 la percentuale utilizzata per il ricalcolo del costo di costruzione non risultava corretta per eccesso e pertanto dalla verifica delle pratiche edilizie presentate e rilasciate nell'anno 2014 è emerso un credito complessivo riscosso e non dovuto pari ad Euro 45,36 (dicono euro quarantacinque/36) e per quelle rilasciate nell'anno 2015 un credito complessivo riscosso e non dovuto pari ad Euro 283,37 (dicono duecentottantatre/37) ;

PRESO ATTO che l'elenco delle ditte a cui addebitare le somme non riscosse nell'anno 2013 è conservato agli atti di questo ufficio, così come l'elenco delle ditte a cui accreditare le somme riscosse in eccesso negli anni 2014 e 2015;

VISTA la Determinazione n. 12 del 18.01.2016 con la quale è stato adeguato per l'anno 2016 il costo di costruzione che risultava di Euro 632,33 (diconsi euro seicentotrentadue/33), ma che lo stesso a seguito delle verifiche e delle rettifiche di cui sopra risulta essere pari ad Euro 625,00 (dicono euro seicentoventicinque/00) ;

TENUTO conto che dalla verifica delle pratiche edilizie presentate e rilasciate per l'anno in corso e fino alla data odierna, non risulta essere stato effettuato nessun pagamento di oneri di costo di costruzione;

D E T E R M I N A

DI AVVIARE la procedura tramite il Settore VI°:

- per il recupero delle somme recuperabili e corrispondenti alla differenza fra il costo di costruzione versato per l'anno 2013 e quello che doveva essere introitato, determinato in complessivi Euro 1.038,87 (dicono euro milletrentotto/87), dagli aventi causa e per effetto dell'adeguamento del costo di costruzione per l'anno 2013, come risulta dall' elenco agli atti di questo ufficio,
- per la restituzione delle somme restituibili e corrispondente alla differenza fra il costo di costruzione versato per l'anno 2014 e quello che doveva essere introitato per complessivi Euro 45,36 (dicono euro quarantacinque/36), agli aventi diritto e per effetto dell'adeguamento del costo di costruzione per l'anno 2014, come risulta dall'elenco agli atti di questo ufficio;
- per la restituzione delle somme restituibili e corrispondenti alla differenza fra il costo di costruzione versato per l'anno 2015 e quello che doveva essere introitato per complessivi

Euro 283,37 (diconsi duecentottantre/37) , agli aventi diritto e per effetto dell'adeguamento del costo di costruzione per l'anno 2015, come risulta dall'elenco agli atti di questo ufficio;

- che le somme introitate verranno accertate in entrata alla risorsa 4550140385;
- che le somme da restituire saranno imputate al capitolo 10801225 mis 8 progr 1;

DI RETTIFICARE la Determinazione n. 12 del 18.01.2016 e che pertanto il costo di costruzione per l'anno 2016 risulta essere pari ad Euro 625,00 (diconsi euro seicentoventicinque/00) ;

DI PRENDERE ATTO che per l'anno in corso e fino alla data odierna nulla si deve restituire in quanto, agli atti non risultano essere stati effettuati pagamenti relativi agli oneri di costo di costruzione.

IL CAPO SETTORE
F.to MELLONI ELENA